

Questo articolo non stabilisce in alcun modo la libertà di aprire farmacie; stabilisce un obbligo di più aggiunto alle leggi antecedenti. E difatti esso dice così: « Non è permesso aprire una farmacia ed assumerne la direzione senza averne dato avviso 15 giorni prima al prefetto », perchè in alcune parti d'Italia non vi era nessun vincolo e chiunque poteva aprire farmacie, senza darne avviso ad alcuno. E poichè la legge sanitaria dell'88 ha voluto istituire una vigilanza sull'esercizio delle farmacie, ha stabilito la regola generale per tutta Italia che nessuna farmacia possa essere aperta senza che se ne dia avviso 15 giorni prima al prefetto, affinchè questi possa esercitare la sorveglianza che vuole la legge.

Se la legge avesse detto: chiunque può aprire una farmacia purchè ne dia avviso al prefetto, avrebbe ragione l'onorevole Turati. Ma la legge ha usato la formola negativa che nessuno può aprire senza darne prima avviso; e con ciò lasciava vigere tutta la legislazione antecedente.

Ecco perchè la prima parte di questo articolo 25 dichiara che debbono essere chiuse le farmacie che non potevano essere aperte per le disposizioni vigenti anteriormente alla legge dell'88.

Tutta la questione si riassume dunque in questo: non è possibile che, nei casi in cui si è contestata la legittimità dell'apertura di una farmacia ed è stato accertato, per mezzo di sentenza dell'autorità giudiziaria o di un atto amministrativo definitivo, che quella farmacia viola un diritto privato, intervenga la legge a sanzionare questa violazione del diritto privato, ad amnistiarla, poichè l'amnistia non si concede che nell'interesse pubblico.

TURATI. Ma riservate i diritti dei terzi!

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. È impossibile iniziare una regolarizzazione di questo servizio se non si comincia anzitutto col dire che chi ha violato la legge deve rientrare nei limiti di questa: è impossibile che il Parlamento possa con un suo voto dichiarare che chi ha violato la legge ha diritto di continuare a violarla. (*Approvazioni*)

POZZO. Chiedo di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Ma dov'è qui il fatto personale?... Ad ogni modo lo indichi.

POZZO. L'onorevole Turati mi ha attribuito una opinione diversa da quella che ho manifestato.

Io non ho potuto non consentire col presidente del Consiglio nel riconoscere che, con la mia proposta, si venivano a porre nel nulla le sentenze dell'autorità giudiziaria e i decreti dell'autorità amministrativa.

Ma questa è appunto la funzione dell'amnistia. Si pongono nel nulla le sentenze che condannano all'ergastolo; si può bene fare altrettanto per una sentenza o un decreto che dichiara illegittimo l'esercizio od ordini la chiusura di una farmacia.

DANEO. Ma non può violare i diritti dei terzi!

POZZO. Siamo perfettamente d'accordo, ed è appunto per questo che nell'emendamento da me presentato avevo apposta la clausola « salva ogni azione di danni agli aventi diritto ».

PRESIDENTE. Onorevole Pozzo, qui non si tratta più di fatto personale!... E poi dove è questo emendamento sostitutivo? Ella non ha proposto che la soppressione dell'articolo.

POZZO. Parlo dell'emendamento che ho proposto all'articolo 25-ter.

PRESIDENTE. Non può parlarne ora: aspetti che l'articolo 25-ter venga in discussione.

POZZO. L'ho accennato perchè, come ho già detto, la mia proposta di soppressione dell'articolo 25 sarebbe stata collegata con la proposta sostitutiva del primo comma dell'articolo 25-ter. Ma, come ho già dichiarato, non insisto.

VENDITTI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, perchè non aspetta che parlino gli altri?

VENDITTI, *relatore*. Desidero parlare subito.

PRESIDENTE. Allora ha facoltà di parlare.

VENDITTI, *relatore*. Mi pare che il collega Turati abbia portato un po' di confusione sopra il sistema di diritto transitorio adottato dalla Commissione in questa materia.

Io mi lusingavo di aver messo una pietra sulla questione della limitazione della libertà di esercizio proclamato dalla legge del 1888, leggendo una deliberazione della Camera del 1888 che approvò l'ordine del giorno Lugli.

L'onorevole Turati ha letto già l'articolo 26 della legge del 1888, che non sanzionava l'esercizio libero delle farmacie, ma si limitava a stabilire, come ha detto l'onorevole presidente del Consiglio, che cosa si doveva fare per aprire una farmacia,